Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1918 | Roma — Lunedì, 14 gennaio | Numero 11

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 19: trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36: » » 20: » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 60: » » 42: » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

AVVISO.

Si rende noto agli abbonati ed a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti del Governo in volume, che si è ora terminata la spedizione agli aventi diritto del 3° volume della Raccolta ufficiale leggi e decreti dell'anno 1917.

Gli eventuali reclami per il mancato recapito di esso dovranno indirizzarsi all'Ufficio di gestione e vendita leggi e decreti, in Roma, via Giulia, n. 52, entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto prescrive l'art. 18 del regolamento approvato col decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che essi non verranno più ammessi dopo il detto termine, e gli interessati dovranno pagare il volume che richiederanno.

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 2070 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto l'art. 2 della legge 14 luglio 1912, n. 835;

Visto il decreto Ministeriale 1° dicembre 1912, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1912, reg. 351, fog. 57, n. 3019, con il quale fu provveduto alla costituzione della Commissione consultiva permanente per l'applicazione delle norme riguardanti l'equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto a trazione meccanica e furono nominati fra gli altri, a termini di legge per un quinquennio, i quattro membri designati dal Consiglio superiore del lavoro;

Viste le lettere 13 e 22 novembre 1917, nn 5124 e 5327 del ministro segretario di Stato per l'industria, commercio e lavoro, dalle quali risulta che non si potrà per ora provvedere alla convocazione del Consiglio superiore del lavoro, cui spetterebbe designare per un altro quinquennio i quattro suoi rappresentanti nella Commissione suindicata;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col ministro dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Restano in carica sino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace i quattro membri del Consiglio superiore del lavoro che fanno parte della Commissione permanente consultiva per l'equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, giusta il decreto Ministeriale 1° dicembre 1912.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — DARI — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 2071 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 della legge 26 dicembre 1916, n. 1772, col quale è stata data facoltà al Governo di stabilire le norme necessarie per l'esecuzione della detta legge, che riguarda il trattamento di vecchiaia al personale effettivo operaio e subalterno, già appartenente alle cessate Società generale italiana di telefoni ed Applicazioni elettriche; Società telefonica per l'Alta Italia e alla rete di Venezia, e per il ricupero delle relative somme versate alla Cassa nazionale di previdenza;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le poste e per i telegrafi, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale effettivo operaio e subalterno, contemplato dall'art. 1 della legge 26 dicembre 1916, n. 1772, è tenuto a versare al tesoro dello Stato la ritenuta in conto entrate del tesoro stabilita dalla legge 7 luglio 1876, n. 3212, sugli stipendi, retribuzioni ed assegni ad esso corrisposti, con decorrenza dal tempo utile agli effetti della pensione, come dal 2° comma del citato articolo.

Art. 2.

Tutte le iscrizioni fatte alla Cassa nazionale di previdenza dalle cessate Società telefoniche, e fatte o mantenute dallo Stato, in applicazione dell'art. 11 della legge 19 luglio 1909, n. 528, devono intendersi annullate.

È fatta eccezione per quelle riguardanti il personale operaio e subalterno optante per la continuazione del regime assicurativo delle Società stesse, e per il personale, che, avendo optato per la pensione di Stato, dichiari esplicitamente, nel termine di due mesi dalla data di pubblicazione delle presenti norme, di voler mantenere accesa l'assicurazione conservando le somme che sopravanzassero dopo di aver prelevate le somme occorrenti per integrare l'erario dei contributi ordinari e complementari versati alla Cassa suddetta, e per aggiornare i pagamenti delle ritenute in conto tesoro.

Detto personale potrà anche mantenere intatto il fondo depositato alla Cassa nazionale di previdenza. In questo ultimo caso il personale interessato dovrà provvedere nello stesso termine di cui sopra, al pagamento dell'ammontare dei contributi dello Stato e delle ritenute.

Per le iscrizioni annullate, la Cassa nazionale di previdenza eccezionalmente derogando alle sue leggi costitutive, è tenuta a rimborsare al tesoro dello Stato:

a) tutti i contributi, ordinari e complementari, pagati dallo Stato;

b) tutte le somme versate dallo Stato per quote degli agenti;

c) tutti i contributi versati dalle cessate Società con o senza quota parte a carico degli agenti.

Art. 3.

Le somme di cui alla lettera a) del precedente articolo 2, saranno introitate in conto entrate tesoro, con imputazione al capitolo « Entrate eventuali diverse ».

Le somme di cui alle lettere b) e c) saranno introitate in conto entrate tesoro, con imputazione al capitolo « Ritenuta sugli stipendi, sugli aggi e sulle pensioni » fino alla concorrenza delle ritenute dovute ai sensi dell articolo 1.

L'eccedenza dei versamenti menzionati alle predette lettere b) e c), in confronto delle ritenute di cui al precedente comma, sarà corrisposta agli agenti od ai loro aventi diritto.

A tale uopo sarà inscritto nel bilancio dell'entrata un apposito capitolo destinato a ricevere tali quote differenziali, ed in corrispondenza sarà istituito, nel bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi, un altro capitolo per il rimborso delle quote stesse a favore degli interessati.

Qualora l'importo delle ritenute, di cui all' art. 1, fosse superiore alle somme di cui alle lettere b) e c), la differenza sarà fatta pagare all'agente mediante ritenute straordinarie mensili sullo stipendio, nella misura da stabilirsi dal Ministero delle poste, di concerto con quello del tesoro.

Tali ritenute in nessun caso potranno essere ripartite in più di 24 rate mensili.

Art. 4.

Sulle singole somme riscuotibili, versate a tutto il 30 giugno 1907, la Cassa nazionale di previdenza corrisponderà, a titolo di interesse, il 25 0[0 netto.

Sull'importo complessivo delle somme versate dopo il 30 giugno 1907, la Cassa suddetta corrisponderà invece il 6 0[0 netto, da ripartirsi a favore degli agenti per i contributi volontari, a favore dello Stato per la somma residuale, intendendosi, così, compensati gli interessi che dovrebbero far carico agli agenti, per le somme che essi avrebbero dovuto versare a tempo debito, per le ritenute di che all'art. 1.

Art. 5.

Il Ministero delle poste provvede all'accertamento del debito della Cassa nazionale di previdenza, mediante estratti di conto desunti dalle proprie scritture; provvede all'accertamento del dare degli agenti per le ritenute, di che all'art. 1, e procede al pagamento delle somme ad essi dovute ed al ricupero delle differenze, di cui al penultimo comma dell'art. 3.

La Cassa nazionale di previdenza, fatto il riscontro delle partite di debito, con la scorta delle proprie scritture, definisce, d'accordo col Ministero delle poste, le eventuali discordanze nel termine di un mese dalla presentazione degli estratti di conto a mano a mano che è effettuata da parte del Ministero delle poste, per addivenire, entro il detto termine, dopo la presentazione delle ultime partite all'accertamento complessivo e finale ed al saldo del suo debito. Trascorso que st'ultimo termine, senza che la Cassa nazionale di videnza abbia concordato l'accertamento finale e plessivo del suo debito, questo viene stabilito

somma risultante dai conti compilati dal Ministero delle poste e si provvede al saldo.

Art. 6.

Se per qualsiasi causa, il conto individuale dell'inscritto è già stato chiuso dalla Cassa nazionale di previdenza, prima dell'andata in vigore della legge 26 dicembre 1916, n. 1772, si considera come non avvenuta nei riguardi dell'agente tale chiusura, nel caso che i beneficî corrisposti a lui o ai suoi aventi diritto, risultino inferiori a quelli che, se fosse stato in vigore al momento della chiusura, sarebbero derivati dalla applicazione del testo unico delle leggi sulle pensioni 21 febbraio 1895, n. 70, a condizione, però, che l'agente o il suo avente diritto, ne faccia domanda entro un anno dalla data di pubblicazione delle presenti norme, e rimborsi i contributi dello Stato e l'ammontare delle ritenute di che all'articolo 1 mediante ritenute da applicarsi nella misura del quinto sullo stipendio o sulla pensione degli aventi diritto, e tenendo presente, circa la loro imputazione, quanto è detto all'articolo 2.

Qualora il conto individuale dell'agente da liquidarsi anteriormente all'andata in vigore della legge 26 dicembre 1916, n. 1772, non fosse ancora stato chiuso, si applicano le norme più favorevoli all'agente od ai suoi aventi diritto e cioè: o il rimborso del credito risultante dal libretto con i contributi dello Stato, oppure i beneficî derivanti dall'applicazione della legge comune sulle pensioni.

Art. 7.

Indipendentemente dal recupero effettivo delle somme, di che nei precedenti articoli, è autorizzata la liquidazione immediata delle indennità o pensioni maturate agli aventi diritto, previo conteggio del dare e dell'avere dell'agente, e, se del caso, verso ritenute, sulla indennità o pensione da liquidare, della eccedenza a debito eventualmente risultante a carico dell'agente.

Art. 8.

A favore del personale operaio e subalterno optante per la continuazione dei sistemi assicurativi delle cessate Società, lo Stato aggiornerà i libretti della Cassa nazionale di previdenza con un pagamento unico dei contributi complementari, ovvero con la riscossione di una somma una volta tanto, per premi eventualmente risultanti versati in eccesso e continuerà il pagamento dei premi con le norme delle Società suddette.

Il computo delle somme a debito ed a credito, di cui sopra, dovrà essere fatto dalla Cassa nazionale di previdenza, e l'ammontare della pensione, acquisito alla data di aggiornamento, dovrà essere quale sarebbe se il pagamento dei premi fosse avvenuto annualmente nell'epoca fissata e nella misura prescritta dalle Società stesse.

Nel fare il computo della pensione acquisita debbono essere escluse le ritenute sugli stipendi di tutto il personale operaio e subalterno proveniente dalla cessata Società generale italiana e dei fattorini e serventi provenienti dalla cessata Società telefonica per l'Alta Italia, e ridotte ad una lira mensile quelle degli altri operai ed agenti di quest'ultima Società.

Dovranno del pari essere esclusi gli importi degli eventuali contributi volontari del personale operaio e subalterno o di chi per esso.

Le somme escluse dal computo suddetto che (se richieste nel termine di due mesi dalla data di pubblicazione delle presenti norme) potranno essere restituite agli inscritti, serviranno, se conservate, ad assicurare una ulteriore quota di pensione presso la Cassa nazionale di previdenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — FERA — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 13 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina, e il regolamento per l'esecuzione approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867, e successive modificazioni;

Vista la legge 17 ottobre 1881, n. 435, sulla posizione ausiliaria, e il R. decreto 17 ottobre 1881, n. 440, per l'esecuzione della legge;

Vista la legge 25 gennaio 1888, n. 5177, circa gli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo e successive modificazioni;

Vista la legge 3 luglio 1904, n. 302, sul congedo provvisorio e il regolamento per l'esecuzione approvato con R. decreto 10 novembre 1910, n. 911, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del R. esercito e il regolamento per l'esecuzione approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, e successive modificazioni;

Visto l'art. 12 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1652;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 luglio 1917, n. 1156, con cui l'elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di inabilità assoluta o temporanea al servizio militare è sostituito con un nuovo elenco ed è approvato un nuovo elenco delle imperfezioni ed infermità che motivano la inabilità assoluta alle fatiche di guerra e l'assegnazione ai servizi sedentari in modo permanente;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di inabilità assoluta o temporanea al servizio militare sia degli iscritti di leva che dei militari, si applica anche agli ufficiali.

L'inabilità assoluta o temporanea degli ufficiali alle fatiche della guerra, ossia a servizio militare incondizionato, e la loro assegnazione permanente o tempo-

ranea ai servizi territoriali o sedentari saranno stabilite a giudizio delle autorità sanitarie in relazione al servizio che gli ufficiali sono chiamati a prestare nelle varie armi, corpi e specialità.

Gli ufficiali affetti da ernia inguinale riducibile e contenibile saranno considerati idonei a servizio incondizionato.

Art. 2.

Il ministro della guerra ha facoltà di sottoporre a nuovi accertamenti sanitari, secondo le norme che saranno da esso stabilite:

a) gli ufficiali di qualsiasi arma, corpo e categoria, appartenenti a classi di leva soggette ad obblighi di servizio militare, che siano stati dichiarati, in qualunque tempo, permanentemente inabili a qualsiasi servizio militare, o permanentemente inabili a servizio militare incondizionato;

b) gli ufficiali di qualsiasi arma o corpo, delle categorie di cui agli art. 8, 20 e 21 della legge 2 luglio 1896, n. 254 sull'avanzamento del R. esercito, che, pur non appartenendo a classi di leva soggette ad obblighi di servizio, non abbiano però superati i limiti di età ivi stabiliti, e che siano stati dichiarati, posteriormente al 31 dicembre 1914, permanentemente inabili a qualsiasi servizio militare, o permanentemente inabili a servizio militare incondizionato.

Art. 3.

Gli accertamenti sanitari, di cui all'articolo precedente, saranno compiuti dai collegi sanitari che saranno designati per ogni corpo d'armata dal ministro della guerra. Sul giudizio del Collegio si pronuncierà in ogni caso il direttore di sanità, il cui giudizio, se conforme a quello del Collegio, sarà definitivo. In caso di disformità fra il giudizio del Collegio e il giudizio del direttore di sanità la decisione definitiva spetterà all'ispettorato di sanità.

Tanto il direttore quanto l'ispettorato di sanità giudicheranno in base ai soli documenti, ma potranno, in caso di insufficienza di elementi, invitare il Collegio a procedere ad accertamenti supplementari.

I giudizi delle autorità sanitarie potranno essere di idoneità a servizio incondizionato, di idoneità temporanea o permanente ai servizi territoriali presso l'esercito mobilitato o presso enti territoriali, di idoneità temporanea o permanente ai servizi sedentari, di inidoneità temporanea o permanente a qualsiasi servizio.

Art. 4.

Gli ufficiali, già dichiarati permanentemente inabili a qualsiasi servizio militare, che fossero riconosciuti idonei a servizio militare incondizionato:

a) se provenienti dal servizio attivo permanente o dal congedo provvisorio, saranno d'ufficio iscritti fra gli ufficiali di complemento, se appartenenti a classi di leva tuttora ascritte all'esercito permanente o alla milizia mobile, o fra gli ufficiali di milizia territoriale se appartenenti a classi di leva ascritte alla milizia territoriale; ma potranno, a loro domanda, ottenere di essere riammessi in servizio attivo permanente, se, a giudizio insindacabile del ministro della guerra, saranno riconosciuti in possesso degli altri requisiti necessari;

b) se provenienti dal complemento, saranno di ufficio reiscritti fra gli ufficiali di complemento, se appartenenti a classi di leva tuttora ascritte all'esercito permanente o alla milizia mobile, o iscritti fra gli ufficiali di milizia territoriale, se appartenenti a classi di leva ascritte alla milizia territoriale;

c) se provenienti dalla milizia territoriale, dalla posizione ausiliaria, o dalla riserva, saranno reiscritti nel ruolo della categoria di provenienza.

Art. 5.

Gli ufficiali, già dichiarati permanentemente inabili a qualsiasi servizio militare, che siano riconosciuti idonei a servizio militare condizionato:

a) se provenienti dal complemento saranno d'ufficio reiscritti fra gli ufficiali di complemento, se appartenenti a classi di leva tuttora ascritte all'esercito permanente o alla milizia mobile, o iscritti fra gli ufficiali di milizia territoriale, se appartenenti a classi di leva ascritte alla milizia territoriale;

b) se provenienti dalla milizia territoriale e dalla riserva, saranno d'ufficio reiscritti nel ruolo della categoria di provenienza;

c) se provenienti dal servizio attivo permanente, dalla posizione ausiliaria o dal congedo provvisorio, saranno d'ufficio iscritti nei ruoli della riserva.

Essi saranno impiegati nei servizi per i quali siano stati riconosciuti idonei.

Art. 6.

Gli ufficiali, già dichiarati permanentemente inabili a servizio militare incondizionato, saranno impiegati, nella categoria a cui appartengono, ai servizi per i quali siano riconosciuti idonei in seguito ai nuovi accertamenti, fermo restando per gli ufficiali di riserva il disposto del primo capoverso dell'art. 6 della legge 25 gennaio 1888, n. 5177. Quelli che fossero riconosciuti permanentemente inabili a qualsiasi servizio saranno tolti dai ruoli nei modi di legge.

Quelli che avessero ottenuto il trasferimento nella riserva in virtù dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 10 giugno 1917, n. 944, e fossero riconosciuti idonei al servizio incondizionato saranno ritrasferiti nella categoria di provenienza.

Art. 7.

Nel computo dell'anzianità di grado degli ufficiali che saranno nuovamente iscritti nei ruoli a norma degli articoli 4 e 5, dovrà detrarsi il tempo trascorso dalla data in cui cessarono dai ruoli a quella in cui vi saranno nuovamente iscritti.

Gli ufficiali, di qualsiasi anzianità di grado, che, a seguito dei nuovi accertamenti, vengano dichiarati idonei all'avanzamento, non potranno in nessun caso conseguire la promozione con anzianità anteriore alla data degli accertamenti stessi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — ALFIERI.

Visto *Il guardasigilli*: SACCHI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 16 dicembre 1917, sul decreto che proroga i poteri* **del** *R. commissario straordinario di Massalubrense (Napoli).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Altezza Reale

l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Massalubrense, per dare tempo alla gestione straordinaria di completare la riorganizzazione dei pubblici servizi e la sistemazione della finanza comunale, e non consentendo, d'altra parte, l'assenza di molti elettori richiamati alle armi di procedere alla ricostituzione della ordinaria Amministrazione.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 30 agosto 1917, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Massalubrense, in provincia di Napoli;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Massalubrense è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 23 dicembre 1917, sul decreto che proroga i poteri del R commissario straordinario di Acquappesa (Cosenza).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Acquappesa, per dar modo alla gestione straordinaria di completare la riorganizzazione dell'ufficio comunale e dei servizi pubblici, e, perdurando, d'altra parte, l'impossibilità di procedere alla ricostituzione dell'ordinaria Amministrazione, a causa dell'assenza di un gran numero di elettori richiamati alle armi.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 16 settembre 1917, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Acquappesa, in provincia di Cosenza;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Acquappesa è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1917

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 23 dicembre 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Cosenza.*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Altezza Reale lo unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario di Cosenza, per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione finanziaria e dei servizi municipali, nonchè di quelli daziario e di produzione e distribuzione della energia elettrica, e non essendo, d'altra parte, possibile procedere alla ricostituzione dell'ordinaria Amministrazione a causa della assenza di un gran numero di elettori richiamati alle armi.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 1° ottobre 1917, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Cosenza;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Cosenza è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1917

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 23 dicembre 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Filadelfia (Catanzaro).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto, col quale i poteri del R. commissario presso l'Amministrazione comunale disciolta di Filadelfia sono prorogati a tempo indeterminato, a norma del decreto Luogotenenziale 16 settembre 1917, n. 1560.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Vista la legge comunale e provinciale ed i Nostri decreti 27 maggio 1915, n. 741, e 16 settembre 1917, n. 1560;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono prorogati senza prefissione di termini i poteri del R. commissario presso l'Amministrazione comunale disciolta di Filadelfia, in provincia di Catanzaro.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto

Dato a Roma addì 23 dicembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO

***Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno**, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 23 dicembre 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Teggiano (Salerno).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto col quale i poteri del R. commissario presso l'Amministrazione comunale disciolta di Teggiano sono prorogati a tempo indeterminato, a norma del decreto Luogotenenziale 16 settembre 1917, n. 1560.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli **affari** dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Vista la legge comunale e provinciale ed i Nostri **decreti** 27 maggio 1915, n. 744 e 16 settembre 1917, n. 1560;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono prorogati senza prefissione di termini i poteri del R. Commissario presso l'Amministrazione comunale disciolta di Teggiano, in provincia di Salerno.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, **addì** 23 dicembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno**, presidente del Consiglio dei* ***ministri, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 3 gennaio* ***1918***, *sul decreto che proroga i poteri del* ***R. commissario straordinario di*** *Lucera (Foggia).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto, col quale i poteri del R. commissario presso l'Amministrazione comunale disciolta di Lucera sono prorogati a tempo indeterminato, a norma del decreto Luogotenenziale 16 settembre 1917, n. 1560.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli **affari dell'interno**, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduta la legge comunale e provinciale ed i Nostri decreti 27 maggio 1915, n. 744, e 16 settembre 1917, n. 1560;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono prorogati senza prefissione di termini i poteri del R. commissario presso l'Amministrazione comunale disciolta di Lucera, in provincia di Foggia.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

MINISTERO DELLA MARINA

IL MINISTRO

Visto il decreto Luogotenenziale n. 1764, in data 9 dicembre 1915;

Visto il decreto Ministeriale, in data 17 agosto 1917, concernente il concorso, per titoli, fra ufficiali subalterni medici di complemento nella R. marina, per la nomina di 24 tenenti medici nella R. marina in servizio attivo permanente;

Vista la graduatoria dei vincitori di tale concorso, formata, in adunanza del 21 dicembre 1917, dal Consiglio superiore di marina, costituito in Commissione ordinaria di avanzamento;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria dei sottotenenti medici di complemento nella R. marina vincitori del concorso a tenenti medici nella R. marina in servizio attivo permanente, bandito col succitato decreto ministeriale:

Aresu Mario — Castellino Nicolò — Romiti Cesare — Gianturco Giulio — Paolucci Raffaele — Cicconardi Gaetano — De Giovanni Gaetano — Gabbia Marco — Gandolfo Mario — Alessandrini Alessandro — Martucci Luigi — Fabris Stanislao — Salotti Adelchi — Pera Gennaro — Mancinelli Errico — Dufour-Berte Giuseppe — Vacca Vincenzo.

Roma, 2 gennaio 1918.

DEL BONO.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizione nel personale dipendente:

Direzione generale delle tasse sugli affari.

Con decreto Luogotenenziale del 9 dicembre 1917:

Dentini Pietro, ricevitore principale del registro di 2ª classe di Vimercate (Milano), è stato, a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di salute, dal 1° dicembre 1917.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 7 gennaio 1918, in Alviano, provincia di Perugia, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 1ª classe, con orario limitato di giorno.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 7 luglio 1917:

Genitori.

Bevilacqua Concetta di Siciliano Giuseppe, soldato, L. 630 — Cattai Francesco di Antonio, id., L. 630 — Barone Maria di Fenante Francesco, id., L. 630 — Bichiri Costantino di Giuseppe, caporale, L. 840 — Cuirletti Vittoria di Griso Gerardo, soldato, L. 630 — Perelli Stefano di Agosto, id., L. 630 — Cavallaro Agostina di Compagnone Francesco, id., L. 630 — Benvenuti Raffaele di Italo, id., L. 630 — Berge Pietro di Ferruccio, id., L. 630 — Grazia Emilia di Muratore Marino, id., L. 630 — Cappozzo Maria di Cattelan Giuseppe, id., L. 630 — Batini Angela di Lanzoni Antonio, id., L. 630 — Baldi Ferdinando di Lorenzo,

sold., L. 630 — Tosoni Pietro di Luigi, id., L. 420 — Bernelli Giuseppe di Luigi, id., L. 630 — Bianchin Rosa di Bazzo Angelo, id., L. 630 — Ciacco Leonardo di Rocco, id., L. 430 — Colomba Luigi di Arturo, id., L. 630 — Voltolini Paolo di Ulisse, id., L. 630.

Amoruso Pasqua di Amoruso Nicola, caporale, L. 840 — Castellanza Caterina di Zolla Carlo, id., L. 840 — Borreca Santo di Antonino, soldato, L. 630 — Pavano Giuseppe di Giovanni, id., lire 630 — Longhi Maria di Molteni Michele, id., L. 630 — Piana Enrico di Giacomo, id., L. 630 — Cavani Giuseppe di Rocco, id., L. 630 — D'Alessandro Pasquale di Paolo, id., L. 630 — Leoni Virginio di Pietro, caporale, L. 840 — Petrone Ignazio di Luigi, soldato, L. 630 — Barisan Vittore di Luigi, id., L. 630 — Barisione Giacinta di Grillo Antonio, id., L. 630 — Roccatelli Caterina di Bocerani Giocondo, id., L. 630 — Zonzin Luigi di Umberto, id., L. 630.

Di Palma Francesco di Riccardo, soldato, L. 630 — Pierri Maria di Lagalante Donato, id., L. 630 — Lapucci Antonio di Iacopo, id., L. 630 — Baratti Antonia di Manazza Andrea, id., L. 630.

MINISTERO DELL' INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Direzione generale del credito

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio, accertato il giorno 12 gennaio 1918, da valere per il giorno 14 gennaio 1918:

Franchi	146.02	Dollari	8.37
Lire sterline	39.79	Pesos carta	—
Franchi Svizzeri	185.58	Lire oro	—

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *12 gennaio 1918* (Bollettino di guerra n. 963).

Concentramento di fuoco delle nostre artiglierie su movimenti di truppe nelle retrovie nemiche dell'altopiano di Asiago e di batterie britanniche sulla zona di riva sinistra della Piave, a nord-est del Montello.

Pattuglie nemiche vennero respinte a nord di Monte Melago e sulle Grave di Papadopoli. Nostri nuclei esploranti eseguirono efficaci azioni di molestia nelle posizioni nemiche ad est di Capo Sile.

Quattro velivoli avversari vennero abbattuti da aviatori britannici; un quinto, colpito da nostri aviatori, precipitò in fiamme presero Lusiana. Nostri apparecchi bombardarono con visibili risultati impianti militari nella Valsugana.

Diaz.

Comando supremo, *13 gennaio 1918* (Bollettino di guerra n. 964).

Ieri le nostre artiglierie hanno battuto reparti schiatori e nuclei esploranti nemici ad oriente del Tonale e sull'Adamello e truppe in marcia sull'altipiano di Asiago e in Val Stizzon e distrutto case sistemate a difesa della Piave Vecchia. Batterie britanniche hanno preso in pieno ripetutamente appostamenti di artiglierie nemici sulla sinistra della Piave. L'artiglieria avversaria fu più insistente nella zona dell'Asolone, sul saliente del Solarolo, dove venne energicamente controbattuta dalla nostra col valido concorso di batterie francesi, e sulla Media Piave nostre pattuglie furono molto attive nella depressione di Lappio: nuclei nemici vennero fugati a nord di Monte Melago.

Magazzini e accampamenti a Primolano furono efficacemente colpiti dai nostri apparecchi da bombardamento con 1600 chilogrammi di proiettili. Ardite ricognizioni vennero eseguite sulla Livenza da idrovolanti. Nostri aviatori fecero precipitare due velivoli nemici a Campo San Piero e a sud-est di Asiago; aviatori britannici ne abbatterono un terzo in Val di Seren.

Diaz.

Settori esteri.

La situazione militare dei belligeranti continua a mantenersi, in massima, invariata su tutti i punti dei vari settori del teatro della guerra.

In quanto alle voci di una prossima grande offensiva tedesca sul fronte occidentale, è interessante quanto scrive il maresciallo Haig, nel riassunto della campagna del 1917, circa la superiorità anglo-francese su detto fronte.

« Se gli alleati hanno valutato al disotto della realtà la forza dei tedeschi - scrive il maresciallo Haig - essi hanno calcolato al disotto della realtà anche la propria. Nessuno nel 1916 avrebbe potuto prevedere il completo mutamento nelle forze relative verificatosi nel 1917, quando 131 divisioni tedesche erano state logorate da un numero di inglesi inferiori della metà. Francesi e inglesi insieme hanno facilmente la superiorità numerica sui tedeschi sul fronte occidentale. Benchè il nemico ripeta monotonamente che la Francia è affatto dissanguata, essa non ha ancora chiamate le classi più giovani, come hanno fatto i tedeschi.

Durante l'anno il nemico ha sostituito le divisioni logorate con altre provenienti dal fronte russo, trasferendone così quaranta, oltre ai reparti di uomini allenati ai cannoni. Ma, nonostante tali rinforzi, la superiorità degli alleati è in aumento. La supremazia aerea degli alleati è rimasta immutata ».

Il maresciallo Haig termina dicendo: « La distruzione definitiva delle forze nemiche in campo è stata notevolmente avvicinata ».

In Palestina la stagione umida ha temporaneamente arrestato le operazioni.

A complemento del comunicato ufficiale dell'11 corrente, sulle operazioni dell'esercito britannico nell'Africa orientale, il riassunto settimanale delle operazioni militari inglesi dice:

« Nell'Africa orientale la colonna tedesca comandata da Lettow ha eseguito un colpo di mano contro i posti portoghesi della valle di Lujenda e si è poi dispersa in reparti di incursione tra M' Wembwe, il lago di Nyassa e la costa di Porto Amelia. Colonne montate britanniche li inseguono lungo la valle. Altre inglesi, sbarcate a Porto Amelia, avanzano verso est e nord-est; dall'angolo meridionale del lago di Nyassa una pattuglia muove ad incontrarle ».

Telegrafano da Parigi che il senatore brasiliano Machado, intervistato dal *Petit Journal*, ha dichiarato che il Brasile sta attuando il suo intervento militare. Dalla rottura colla Germania, quattrocentomila volontari si sono arruolati. Egli prevede che il Brasile potrà arruolare due milioni di uomini e che di questi parecchie centinaia di migliaia verranno a combattere sul fronte occidentale fra pochi mesi.

Sulla guerra l'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 13. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Niente da segnalare durante la notte, salvo l'abituale cannoneggiamento.

Oltre i quindici aeroplani e il pallone frenato tedeschi già segnalati come abbattuti nel periodo dal 1° al 10 gennaio, i piloti francesi hanno fatto discendere nelle linee nemiche dodici apparecchi, probabilmente distrutti, ma la cui perdita non ha potuto essere accertata.

PARIGI, 13. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Azioni di artiglieria abbastanza violente nella regione di Pinon e a nord di Braye en Laonnois.

Ovunque altrove giornata calma.

LONDRA, 13. — Un comunicato del maresciallo Haig, in data di stasera, dice:

Un colpo di mano nemico, sostenuto da un violento fuoco di sbar-

ramento, è stato tentato la notte scorsa ad est di Mouhy, ma è stato respinto dal nostro fuoco di fucileria e di mitragliatrici.

L'artiglieria nemica è stata oggi attiva ad est di Ypres e in vicinanza di Messines e della Scarpe.

Il lavoro dei nostri velivoli è stato reso oggi difficilissimo dal vento e dalle nubi. Nondimeno numerose bombe sono state lanciate su accantonamenti nemici e parecchie migliaia di cartuccie sono state sparate contro le trincee avversarie.

Due nostri aeroplani mancano.

LONDRA, 13. — Un comunicato dello stato maggiore dell'esercito di Palestina dice:

Il successo riportato dalle truppe arabe sulla ferrovia dell'Hegiaz è confermato. Queste truppe furono in possesso di un tratto importante della linea dal 1° gennaio al 3 gennaio e distrussero e incendiarono il materiale rotabile e danneggiarono i ponti.

Esse si ritirarono poi, dopo aver subito perdite estremamente lievi, e conducendo seco prigionieri e bottino.

PARIGI, 13. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito d'Oriente, in data 12 corrente, dice:

Ad ovest del lago di Doiran le truppe britanniche hanno effettuato con successo un *raid* nelle linee nemiche. Attività d'artiglieria reciproca nella regione di Ghevgheli e nella curva della Cerna. La stazione di Costovo è stata bombardata da velivoli britannici.

CRONACA ITALIANA

Commemorazione di Vittorio Emanuele II a Torino. — Al Politeama Chiarella, per iniziativa dell'Alleanza nazionale, venne ieri commemorato, in forma solenne, il 40° anniversario della morte del Gran Re.

Un pubblico sceltissimo e numeroso gremiva il vasto ambiente. Presenziavano alla cerimonia le autorità civili e militari, le rappresentanze dell'esercito, dei reduci e delle associazioni patriottiche, senatori e deputati, i Consoli delle nazioni alleate e cospicue notabilità.

Accolta al suono della Marcia Reale, fra vivissimi applausi, intervenne S. A. R. la principessa Letizia.

Furono pure eseguiti tra entusiastici applausi gli inni delle nazioni alleate, ed acclamati i mutilati, raccolti in apposito palco.

L'on. Daneo, quale presidente dell'Alleanza, pronunziò un applauditissimo discorso di occasione e diede lettura di calorosi telegrammi di adesione fra cui quello dell'on. Orlando a cui inviò il saluto di tutta la cittadinanza torinese e l'augurio che il figlio recentemente ferito sul campo dell'onore possa in breve risanare. Tutto il pubblico in piedi, commosso, applaudì entusiasticamente. Lesse anche telegrammi degli on. Marcora, Berenini e Meda.

Una manifestazione di reverenza e di plauso venne fatta pure all'on. Boselli, quando fu nominato nel discorso dell'on. Daneo.

Disse, quindi, il discorso commemorativo l'on. senatore Ruffini, disegnando con feconda parola, tra frequenti applausi, la gloriosa figura del Re Galantuomo.

Terminata la cerimonia, si formò un imponente corteo con musiche e bandiere che si recò a deporre una grande corona sul monumento al Re Vittorio Emanuele II.

Dinanzi al monumento parlarono il sindaco e il rettore dell'Università, acclamati.

La cittadinanza torinese con la grandiosa manifestazione di ieri ha riaffermato una volta di più il concorde sentimento di tutti gli italiani in questa storica ora.

S. E. Orlando. — Ieri l'on. presidente del Consiglio si è recato in zona di guerra per visitare il figlio Carlo, ferito, in un ospedaletto da campo. Si è recato in seguito al Comando della III armata ad ossequiare S. A. R. il duca d'Aosta. Ha poi visitato alcuni punti del fronte, ed è ripartito nella sera stessa di ieri per Roma.

Notizie dal fronte recano che il giovane figlio di S. E. Orlando, sottotenente dei mitraglieri, è stato ferito sulla linea del Piave.

La ferita - benchè non lieve - è escluso sia pericolosa.

Al valoroso giovane, salgono vivi e sentiti i voti di tutti i cuori italiani, compresi di reverenza e d'ammirazione, voti di sollecita guarigione e allori di vittoria.

L'esercito per i profughi. — L'on. Luigi Luzzatti ha così telegrafato al maggior generale Guido Liuzzi, comandante del settore di Vallarsa (Zona di guerra):

« La magnifica offerta di ventimilanovecentoventicinque lire a conforto dei profughi di guerra darà a questi infelici una nuova prova che l'esercito pensa senza requie ai loro dolori, preparando la liberazione di quel caro tetto natìo al quale sospirano con ansia quotidiana. Vivamente ringrazio lei, egregio maggior generale, e i suoi valorosi soldati, acclamando all'Italia colla fede dell'antico credente nella sua sincera grandezza. *L'alto commissario*: I. LUZZATTI ».

La Legazione dell'Uruguay comunica:

« Il raccolto del grano nell'Uruguay ha raggiunto nel presente anno le cinquecentomila tonnellate circa, ed il peso dell'ettolitro del grano di qualità superiore ha raggiunto gli ottanta chili. L'importante avanzo della quantità necessaria per soddisfare la domanda del consumo interno del paese sarà negoziato quasi tutto con i Governi delle nazioni dell'Intesa ».

TELEGRAMMI " STEFANI ,,

LONDRA, 12. — Un'esplosione disastrosa è avvenuta stamane nella miniera di Kalmerend, nel nord dello Staffordshire, 247 uomini si trovavano nella miniera al momento dell'esplosione. Un centinaio di uomini e alcuni cadaveri sono stati estratti dalla miniera. Centoquarantanove uomini sono sepolti nelle gallerie e si ha poca speranza di salvarli.

LONDRA, 12. — Mancano notizie di due vapori che lasciarono la Clyde a metà di dicembre con un totale di 85 uomini d'equipaggio. Si crede che siano rimasti vittime dei sottomarini.

PIETROGRADO, 13. — Da fonte massimalista si annuncia che il Comitato esecutivo del Soviet ha pubblicato un decreto che dà il diritto ai Soviets dei contadini e degli operai di fissare nuove elezioni e di richiamare quelli dei loro delegati alla Costituente che non rappresentino gli interessi delle masse degli operai e dei contadini.

ZURIGO, 13. — Si ha da Vienna: Recentemente è stata ridotta a metà a Vienna la razione di farina, e questo provvedimento - data la generale penuria dei viveri - ha destato un grande fermento. Ieri il Consiglio comunale ha tenuto una seduta per trattare la questione. Il relatore ha dichiarato che la riduzione durerà a lungo, poichè la situazione è sfavorevole. Si impegnò una violenta discussione, nella quale furono fatte ricadere le responsabilità della situazione sul Governo. Qualcuno propose di rivolgersi al presidente del Consiglio Seidler ed al ministro dell'alimentazione. Ma tale proposta fu respinta, perchè dichiarata inutile.

Altri proposero le dimissioni collettive, declinando ogni responsabilità per l'approvvigionamento della capitale. Mercoledì il Consiglio comunale terrà una nuova seduta per prendere una decisione in merito.

ZURIGO, 13. — Si ha da Berlino: Il maresciallo Hindenburg e il generale Ludendorff sono arrivati a Berlino.

Si ritiene che il cancelliere Hertling sottoporrà loro le dichiarazioni che farà probabilmente martedì.

LONDRA, 13. — Il *Daily Mail* ha da New-York: Gli Stati Uniti avrebbero acquistato la Gujana olandese.

BUENOS AIRES, 13. — È stato concluso un accordo tra il Governo argentino e i rappresentanti dei Governi dell'intesa circa l'acquisto del raccolto del grano da parte dei Governi alleati.

Il Governo argentino accorda un credito di duecento milioni di pesos oro per facilitare l'acquisto e regolarizzare i cambi.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.